Pubblicato il 21/09/2020

N.05531 /2020 REG.PROV.CAU.
N. 06025/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6025 del 2020, proposto dal Comune di Corato, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Green Building s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Greco e Michele De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 60;

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del sig. Cataldo D'Introno, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sezione Terza, n. 58 del 21 gennaio 2020, resa tra le parti, concernente un annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della Legge n. 241 del 1990 e

ss.mm.ii., di SCIA rilasciata in alternativa al permesso di costruire relativamente ad un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione con bonus volumetrico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Green Building s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione formulate dalle parti con note di udienza depositate in data 15 settembre 2020;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Luca Lamberti;

Ritenuto, allo stato sommario della cognizione e salva la più approfondita disamina propria del merito, che le prospettazioni del Comune non presentino, *prima facie*, manifeste ed evidenti ragioni di fondatezza e che, comunque, non vi sia per l'Ente un pregiudizio immediato ed irreparabile;
Ritenuto cionondimeno che, nel reciproco bilanciamento degli interessi delle parti, sia opportuno addivenire ad una sollecita definizione del giudizio, anche in considerazione della potenzialità seriale della questione nell'ambito della Regione Puglia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero 6025/2020).
Fissa per la discussione nel merito la pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2021, ore di rito.
Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Lamberti

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO